

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

**CONTRATTO COLLETTIVO  
DECENTRATO INTEGRATIVO  
2017**

*M. G. C. (signature) [signature]*

L'anno duemiladiciassette in data 2 novembre alle ore 15,00 e seguenti in seguito alla convocazione prot.llo n. 6448 del 31.10.2017, come concordato nel verbale di seduta del che si allega in copia, si sono riuniti

- **Delegazione trattante di parte pubblica**, individuata con determina n. 10, del 11.10.2017, composta da:  
CRIMI dott.ssa Maria Gabriella –Presidente  
FRANCHINA Maria Alfonsa –Componente  
VITANZA Giuseppa – componente
- **Delegazione trattante di parte sindacale:**  
GRANZA Natale Nino                      RSU/ delegato CGIL FP  
VITALE Teresa Gisella                  RSU/delegato Cisl FP  
FAZIO Francesco                      RSU

Premesso:

- che occorre procedere alla contrattazione decentrata integrativa per la parte economica relativa all'anno 2017;
- che la Giunta C.le con del. n. 124 del 11.10.2017, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, ha impartito le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica anche in merito alla costituzione del fondo;
- che con determinazione del Responsabile del I Settore n. 436 del 13.10.2017 si è proceduto alla determinazione del fondo per l'anno 2017;
- che, pertanto si rende necessario provvedere all'utilizzo del fondo così come costituito dall'ufficio preposto.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Preliminarmente si allega la dichiarazione resa dalla UILFPL, giusta nota prot. n. 6469 del 02.11.2017. In ordine alla richiesta, ivi contenuta, circa l'indennità di disagio da corrispondere al messo comunale, preso atto che al messo comunale verrà erogata l'indennità di cui all'art. 17, comma 2 lett. i) del CCNL 01.04.1999, attesi i dubbi, manifestati dalla parte pubblica in ordine alla cumulabilità dei due istituti, la delegazione trattante concorda di inserire nella distribuzione del fondo 2017, l'indennità di disagio per il messo comunale e subordina la liquidazione della stesa all'acquisizione di specifico parere che verrà formulato all'ARAN.

Per quanto riguarda la richiesta circa il riconoscimento dell'indennità di disagio da corrispondere agli Agenti di Polizia Municipale si riportano di seguito i paragrafi cinque, dodici e tredici del parere Aran RAL 1304 richiamato nella richiesta della UIL FPL:








- paragrafo 5: " *Anche se, come detto, l'indennità di disagio può collegarsi anche a particolari condizioni e modalità temporali della prestazione*



*lavorativa, si ritiene, tuttavia, che non possa prevedersi l'erogazione di tale compenso nel caso in cui ai lavoratori si applichino già altri istituti contrattuali destinati a remunerare comunque il disagio connesso al tempo della prestazione, come nel caso dell'indennità di turno, di cui all'art.22 del CCNL del 14.9.2000 o dei compensi per lavoro festivo o notturno o notturno - festivo, ai sensi dell'art.24 del medesimo CCNL del 14.9.2000, ecc."*

- *paragrafo 13: L'indennità prevista dall'art.5 della legge n.65/1986 e dall'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, proprio per la propria specifica causale che ne legittima l'erogazione (remunerare, cioè, le medesime condizioni in lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse), in linea generale, dovrebbe ritenersi non cumulabile con una ulteriore indennità di disagio (o di rischio) che, in base alle previsioni della contrattazione integrativa, prenda a base di riferimento proprio ed esclusivamente lo svolgimento delle attività tipiche già compensate con questa indennità di vigilanza, per la quale viene previsto l'importo più elevato (destinata a remunerare, come detto, le medesime condizioni in lavoratori le cui mansioni, in generale, sono retribuite tenendo conto anche dei rischi e del disagio insiti nelle stesse).*
- *Paragrafo 14: "L'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, pur non sommandosi a quella dell'art.37, comma 1, lett. b) primo periodo, del medesimo art.37, può ritenersi cumulabile con quella di disagio (o con quella di rischio), purché, ovviamente, sussistano i presupposti di queste ultime e sempre fermo restando, in ogni caso, quanto sopra detto.*

**Sul punto la delegazione di parte pubblica rileva che agli agenti di polizia municipale, in forza presso questo Ente, viene corrisposta attualmente il compenso per lavoro festivo o notturno o notturno-festivo, ai sensi dell'art. 24 del CCNL del 14.09.2000, e viene, altresì, riconosciuta l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) primo e secondo periodo.**



**In base ad una interpretazione sistematica del parere (paragrafo 13 e paragrafo 14), alla delegazione trattante sorgono dubbi in ordine alla legittimità del riconoscimento dell'istituto di disagio al personale in questione.**

**Si precisa altresì che per espressa previsione dell'art. 11, c. 5, del CCDI parte normativa, in vigore presso questo Ente, l'indennità di disagio non spetta al personale che beneficia dell'indennità professionale di cui all'art. 37 comma 1 lett. b del CCNL 06.07.1995 e dell'indennità prevista dall'art. 5 della L. 65/1986.**

Attesi i dubbi, sopra evidenziati, la delegazione trattante concorda di inserire nella distribuzione del fondo 2017, l'indennità di disagio per il personale della polizia municipale ma ne subordina la liquidazione all'acquisizione di specifico parere che verrà formulato all'ARAN.


Il delegato FP CGIL produce due dichiarazioni, da inserire a verbale, richiedendo la liquidazione per gli anni 2016 e 2017 "dell'indennità di disagiata residenza" alla farmacia.

**Richiamata l'art. 1 della L. r. 8/1987 che dispone " L'Assessore regionale per la sanità provvede ad erogare, con decorrenza dall'1 gennaio 1987, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, una indennità di residenza nella misura annua lorda di: a) lire 6.000.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti; b) lire 4.400.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; c) lire 2.500.000 per le farmacie ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.";** **la delegazione di parte pubblica rileva che il titolare della farmacia è il comune di San Salvatore di Fitalia e che non è stato nominato un "direttore responsabile" atteso che tutti gli atti gestionali vengono adottati dal Responsabile del 2° Settore, pertanto non si ritiene di dover riconoscere la suddetta indennità.**

Interviene la RSU Fazio Francesco facendo notare che gli operai esterni svolgono spesso attività nei giorni festivi, chiede, pertanto, che venga prevista l'indennità di maggiorazione lavoro festivo che verrà liquidata previo riscontro delle timbrature.

A questo punto Le parti prendono atto che il fondo è costituito come da prospetto allegato A, che ammonta a €. 64.757,00, tale somma non comprende il fondo per il lavoro straordinario, oltre residui dell'anno precedente come da prospetto allegato..

Il fondo 2017 disponibile, decurtato di tutti gli istituti stabili e continuativi pari ad €. 27.446,96, ammonta a €. 37.310,04 al lordo delle somme per incentivi per funzioni



tecniche - (art. 113, d.lgs. 50/2016) pari ad €. 2.500,00 e della quota per la progettazione - (art. 15, c.1 lett. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006) pari ad €. 2.500,00, che viene utilizzato così come segue:

**ANNO 2017**

N.Dip.	MOTIVAZIONE	Importo	COSTO complessivo
	<b>DISAGIO</b>		
4	CAT. A (Mensa Scolastica – assistenza scuolabus – servizio presso Farmacia Comunale) (2° Sett)	350,00	1.400,00
1	CAT. B – Autista Scuolabus (2° Sett.)	350,00	350,00
6	CAT A – Operai esterni (3° Sett.)	350,00	2.100,00
3	CAT. C – Agenti di polizia Municipale	350,00	1.050,00
1	CAT. B. – Messo Notificatore	350,00	350,00
			<b>5.250,00</b>

UNITA'	PROFILO & ATTIVITA' RISCHIO	Importo	COSTO complessivo
4	CAT. A (mensa scolastica – assistenza scuolabus) (2° Sett.)	360,00	1.440,00
1	CAT. B Autista Scuolabus (2° Sett.)	360,00	360,00
6	CAT. A Operai esterni (3° Sett.)	360,00	2.160,00
1	CAT. A Operatore (1° Sett.)	360,00	360,00
			<b>4.320,00</b>

UNITA'	SERVIZIO MANEGGIO VALORI	Importo	COSTO
1	CAT. C - Economo (1° Sett.)	500	500
1	CAT. D - Farmacista (2° Sett.)	500	500
1	CAT. B/C - Servizi demografici (2° Sett.)	500	500
			<b>1.500,00</b>

<b>MAGGIORAZIONE PER LAVORO ORDINARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO NOTTURNO</b>	
SERVIZIO	COSTO
Farmacia (2° Sett.)	1.200,00
Ufficio Polizia Municipale (1° Sett.)	1.000,00

Ufficio Turistico (1° Sett.)	500,00
Operai esterni (3° Sett)	500,00
Stato Civile (2° Sett.)	500,00
	<b>3.700,00</b>

**(ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001**

quote per la progettazione - (art. 15, c.1 lett. k), ccnl 1998-2001; art. 92, cc. 5-6, d.lgs. 163/2006)	2.500,00
compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 27, ccnl 14.9.2000)	2.500,00
	<b>5.000,00</b>

**Compensi per ulteriori specifiche responsabilità lett. i CCNL 01.04.1999**

INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'			
CAT.	UNITA'	PROFILO /MESI	COSTO
C	1	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	300,00
C	1	RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	300,00
B	1	MESSO NOTIFICATORE	300,00
<b>TOTALE</b>			<b>900,00</b>

**Compensi per particolari responsabilità lett. f CCNL 01.04.1999**

INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'				
CAT.	UNITA'	MESI	PROFILO /MESI	IMPORTO
C	1	12	RESPONSABILE UFFICIO P.M.	2.500,00
<b>TOTALE</b>				<b>2.500,00</b>

Come da direttive dell'amministrazione per l'anno 2017 verrà avviata una progressione orizzontale per la cat. D5. per un importo pari €. 1.984,58.

Le parti prendono atto che la somma degli istituti sopra individuati ammonta ad €.25.154,58, pertanto residuano €. 12.155,46 e concordano di destinarle, in aggiunta a tutte le somme residue derivanti dall'anno precedente, alla produttività collettiva previa verifica degli obiettivi assegnati e secondo i risultati conseguiti.

Letto, confermato e sottoscritto

*Caro Keta*  
*Adriano*  
*Roberto*  
*Giuseppe*  
*Roberto*



## COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA - Prov. MESSINA

### CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

L'anno duemiladiciassette, addì 31 nel mese di Ottobre, presso la sede del Comune di San Salvatore di Fitalia (ME) alle ore 15:30 si sono riuniti.

- **Delegazione trattante di parte pubblica**, individuata con determina n.10, del 11/10/2017:
  - Dott.ssa Maria Gabriella Crimi Presidente - Segretario Comunale;
  - Rag. Maria Alfonsa Franchina Componente - Responsabile del I Settore
  - Vitanza Giuseppa Componente - Responsabile del II Settore
- **Delegazione trattante di parte sindacale** nelle persone di:
  - Granza Natale Nino delegato CGIL FP - RSU
  - Armeli Giuseppe delegato UIL FPL - RSU
  - Prattella Antonino delegato CISL FP
- **Gli eletti nelle RSU:**
  - Fazio Francesco

CISL

#### Premesso che

- con nota prot. n. 6278 del 25.10.2017 veniva convocato l'incontro per discutere i seguenti punti:
- Definizione criteri e modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvazione schema di regolamento approvato con deliberazione di giunta comunale n. 122 del 11.10.2017;
- sottoscrizione definitiva Contrattazione collettiva decentrata integrativa per la parte economica - anno 2016;
- avvio contrattazione Collettiva Decentrata integrativa per la parte economica - anno 2017;
- con PEC prot. 6420 del 31.10.2017, la CGILFP e la UILFPL si dichiarano disponibili alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2016 e contestualmente formulavano richiesta di rinvio della riunione odierna per improrogabili impegni sopravvenuti adducendo, altresì, il mancato invio della delibera di giunta relativa al regolamento incentivi e dell'atto di costituzione del fondo;
- con PEC 6429 del 31.10.2017 la UILPL delegava il Sig. Armeli Giuseppe limitatamente alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2016;
- con PEC prot. n. 6428 del 31.10.2017 la CGILFP delegava il Sig. Granza Natale Nino limitatamente alla sottoscrizione definitiva del CCDI 2016;
- con PEC prot. n. 6431 del 31.10.2017 la CISLFP delegava il Sig. Antonino Prattella per la riunione odierna;

#### Preso atto che

- con PEC prot. n. 5954 del 13.10.2017 venivano trasmessi, e ricevute, a tutti i componenti della delegazione trattante, comprese le segreterie provinciali CGILFP e la UILPL, gli atti oggetto della riunione odierna e specificatamente copia della delibera di giunta n. 122 del 11.10.2017 avente ad oggetto "Indirizzi delegazione trattante parte pubblica per definizione criteri e le modalità di ripartizione della quota di incentivo di cui al comma 3 dell'art. 113

del D.lgs. n. 50/2016" e la determina del I settore n. 105 del 13.10.2017 avente ad oggetto: "Costituzione fondo delle risorse decentrate e per la contrattazione integrativa anno 2017"

I Sig.ri Prattella, Vitanza e Fazio propongono di procedere alla sottoscrizione di tutti i punti dell'ordine del giorno;

I Sig.ri Granza e Armeli confermano la volontà di volere sottoscrivere solo la CCDI 2016 nel rispetto delle deleghe ricevute;

La delegazione trattante all'unanimità dispone che la seduta venga rinviata per il giorno 02.11.2017 alle ore 15:00.

### Letto confermato e sottoscritto

#### Per la delegazione trattante di Parte Pubblica

D.ssa Maria Gabriella Crimi Presidente - Segretario Comunale Maria Gabriella Crimi  
Rag. Maria Alfonsa Franchina Componente - Responsabile del I Settore Maria Alfonsa Franchina  
Vitanza Giuseppa Componente - Responsabile del II Settore Giuseppa Vitanza

#### Per la delegazione trattante di Parte Sindacale

Granza Natale Nino delegato CGIL FP - RSU Granza Natale Nino  
Vitale Gisella delegata CISL EPS - RSU Gisella Vitale  
Armeli Giuseppe delegato UIL FPL - RSU Giuseppe Armeli  
Prattella Antonino delegato CISL FP Antonino Prattella

#### Per le RSU

Fazio Francesco CISL Fazio Francesco

*(Handwritten signatures and initials)*



Prot. 5489  
02-11-2017



Funzione Pubblica

Messina, 2 Novembre 2017

Prot. llo 528/17

Al Presidente Delegazione Trattante di P.P.

Comune di S.Salvatore Fitalia

Oggetto: DELEGAZIONE TRATTANTE.

Comunico che la delegazione trattante CISL FP per la riunione di contrattazione decentrata convocata per la data odierna alle ore 15,00 è composta dalla Sig.ra Vitale Teresa Gisella. La presente sostituisce la precedente comunicazione prot.llo n. 527/17.

Distinti saluti

Il Segretario Reggente  
Luigi Caracausi



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

FUNZIONE  
PUBBLICA



MESSINA

6467  
02-11-17



Prot. 682/2017

**Al Presidente della  
Delegazione Trattante di  
Parte Pubblica**

**Al Sig. Sindaco**

**Comune di S. Salvatore di Fitalia**

**Oggetto: Delega a contrattazione.**

La scrivente Federazione Sindacale impossibilitata a partecipare alla riunione odierna, a causa di improcrastinabili sopraggiunti impegni, delega il Sig. Granza Natale Antonio a rappresentare l'Organizzazione sindacale territoriale FP CGIL Messina per la sottoscrizione definitiva del CCDI anno 2016 e per gli altri argomenti all' O.d.G. .

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Fp Cgil  
Francesco Fucile



Messina, 02.11.2017

## DICHIARAZIONE FP CGIL CCDI ANNO 2016

Come Fp CGIL si ribadisce, così come da verbale del 21/12/2016, la richiesta, QUALORA NON APPLICATA AL PRESENTE CCDI anno 2016, l'integrale applicazione, alla dipendente in servizio presso l'ente con funzioni e qualifica di farmacista del CCNL previsto per le imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali esercenti le Farmacie Pubbliche e specificamente la parte riguardante "Indennità di disagiata residenza" così come stabilito dalle allegate determinazioni e quantificazione dal Dipartimento del Farmaco n. 6660 del 04/08/2017 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente tra 1001 e 2000 abitanti e D.D.S. n. 2555 del 20/12/2016, nonché l'applicazione dell'art. 12 del vigente Regolamento Uffici e Servizi del Comune di San Salvatore di Fitalia, approvato con delibera G.M. n. 10 del 28/01/2000.




*Com. e. Michele N.*

*[Handwritten signatures]*

DICHIARAZIONE FP CGIL CCDI ANNO 2017

Come Fp CGIL si ribadisce, così come da verbale del 21/12/2016, la richiesta, QUALORA NON APPLICATA AL PRESENTE CCDI anno 2016, l'integrale applicazione, alla dipendente in servizio presso l'ente con funzioni e qualifica di farmacista del CCNL previsto per le imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali esercenti le Farmacie Pubbliche e specificamente la parte riguardante "Indennità di disagiata residenza" così come stabilito dalle allegate determinazioni e quantificazione dal Dipartimento del Farmaco n. 6660 del 04/08/2017 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente tra 1001 e 2000 abitanti e D.D.S. n. 2555 del 20/12/2016, nonché l'applicazione dell'art. 12 del vigente Regolamento Uffici e Servizi del Comune di San Salvatore di Fitalia, approvato con delibera G.M. n. 10 del 28/01/2000.





**DIPARTIMENTO DEL FARMACO**  
**U.O.C. - ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE**

DETERMINAZIONE N. 2227 DEL 20.03.2017

PROPOSTA N. 29/R/2017

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA PER L'ANNO 2016, A FAVORE DEI TITOLARI DELLE FARMACIE RURALI SOSSIDATE E DEI DISENSARI DELL'A.S.P. DI MESSINA.

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. - ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE**

in esecuzione alla disposizione del Direttore Generale, prot. n. 13884/DG del 20.08.2015, con la quale è stato disposto di delegare al Direttore dell'U.O.C. - Assistenza Farmaceutica Territoriale di adottare atti amministrativi connessi alla liquidazione e pagamento in favore delle farmacie convenzionate, nei limiti dei budget annuali fissati dalla Direzione Generale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(D.ssa Flavia Scimone)

Azienda Sanitaria Provinciale - Messina  
U.O.C. Assistenza Farmaceutica e Farmaciale  
U.O.C. Programmazione e Bilancio  
Messina, 20.03.2017  
D.ssa Flavia Scimone

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ASSISTENZA  
FARMACEUTICA TERRITORIALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n° 12657/4;  
VISTA la Legge Regionale 17/02/1987, n° 8 che disciplina le modalità di erogazione della indennità di disgiata residenza;  
VISTE le Leggi Regionali n° 30 dello 03.11.1993 e n° 33 del 20.08.1994;  
VISTI i DD.AA. n° 11493 del 18.06.1994 e n° 13306 del 18.11.1994, con i quali sono state emanate le direttive per l'applicazione, rispettivamente, dell'art.40 e dell'art.18 delle citate Leggi, in ordine al nuovo assetto organizzativo conseguente alla distribuzione delle competenze tra Regione, Comune ed AA.UU.S.S.LL.;  
VISTO il D.A. 36108 dello 01.10.2001, con il quale le attribuzioni concernenti l'erogazione dell'indennità di disgiata residenza ai titolari di Farmacie Rurali e Dispensari Farmaceutici, previste tra le competenze della Regione all'art. 2 lett. b) dei predetti Decreti, passano alle Aziende Sanitarie Provinciali, 26.08.1994, n° 33;  
VISTO l'articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 17/Febrbraio 1987, n.8 che in tema di Indennità di Disgiata Residenza, testualmente recitava: "le stesse somme vengono rimborsate annualmente con Decreto dell'Assessore Regionale per la Sanità in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente";  
VISTA la nota Prot. n. 5/Dip/0010414 del 06/02/2017 dell'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 5° "Economico Finanziario", avente ad oggetto "Indennità di Disgiata Residenza a favore delle farmacie rurali e dei Dispensari farmaceutici" spuntate per l'anno 2016", con la quale si comunica che il comma 1, lettera b), dell'art.73, della legge 17/02/1987, n. 8, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di Stabilità Regionale", ha abrogato l'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 17/Febrbraio 1987, n.8 (di cui sopra). Pertanto, si ritiene che la misura dell'indennità da riconoscere alle farmacie rurali e dispensari farmaceutici, per l'anno 2016, dovrà determinarsi in base a quanto fissato con il D.D.S. n.2185 del 2 Dicembre 2015;  
VISTO il D.D.S. n. 2185 del 2 Dicembre 2015 (Indennità di residenza per l'anno 2015, da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 17/Febrbraio 1987, n. 8) con il quale viene determinato l'ammontare dell'indennità di Disgiata Residenza per l'anno 2015 e quindi per quanto sopra esposto anche per l'anno 2016, da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n° 8 del 1987:  
Euro 7.067,68 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti;  
Euro 2.944,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti;  
Euro 5.179,00 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 3001 a 4000 abitanti;  
CONSIDERATO che sulle somme in oggetto bisogna operare una ritenuta d'acconto IRPEF pari al 20%, ai sensi dell'art.25 del D.P.R. n° 600/73, l'ammontare dell'indennità di Disgiata Residenza per l'anno 2016, da erogare ai soggetti di cui sopra, viene determinato al netto nella misura di:  
Euro 5.653,60 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1000 abitanti;  
Euro 4.143,20 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1001 a 2000 abitanti;  
Euro 3.557,20 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2001 a 3000 abitanti;  
VISTA la nota dell'Assessorato Regionale per la Sanità Servizio 5 - Programmazione delle Risorse Finanziarie, prot. n° 2171 del 11/06/2017, con la quale viene trasmesso il parere reso in proposito dall'Ufficio Legale e Legislativo della Regione, nel quale si afferma che l'esame della normativa attualmente in vigore porta a considerare che al Farmacista o al Sanitario a cui è affidato il Dispensario Farmaceutico spetta l'indennità di gestione, ai sensi della Legge 221 del 1988, così come modificata dalla Legge 362 del 1991, che all'epoca ammontava a L. 30.000 annue, (ridotte a metà nel caso che l'ubicazione del Dispensario sia in località messi a disposizione dal Comune), ateso che la Legge Regionale 17/Febrbraio 1987, n. 8 nulla ha previsto in ordine ai Dispensari farmaceutici;  
VISTO che l'ammontare dell'indennità di Disgiata Residenza per l'anno 2016 da erogare al farmacista gestore o al Sanitario cui è affidato il Dispensario Farmaceutico ai sensi della Legge 221, del 1988, così come modificata dalla Legge n.362 del 1991, viene determinata nella misura di € 786,00 lordi;  
CONSIDERATO che sulla somma in oggetto bisogna operare una ritenuta d'acconto IRPEF pari al 20%, e ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n° 600/73, l'ammontare dell'indennità di Disgiata Residenza per l'anno 2016, da erogare ai soggetti di cui sopra, viene determinato al netto nella misura di € 628,80;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1741, del 09/04/2009 a firma del Capo Servizio 5 Dipan Attività Sanitarie, dell'Assessorato per la Sanità - P.A., si chiarisce che la somma dell'indennità di Di Residenza, va erogata al soggetto giuridico titolare della farmacia, (Comune, Società o Farmacista) e non, dovrà essere automaticamente liquidata al Farmacista che subisce la disgiata residenza, che con la figura del Direttore che esercita nella farmacia per cui è prevista l'indennità. Pertanto, in Farmacie Comunali, la somma dovrà essere erogata al Direttore della Farmacia e in caso di Società dovrà essere erogata al Direttore Tecnico.

CONSIDERATO che con successiva nota prot. n° 01886, del 21/04/2009, del Servizio 5 Dipan Attività Sanitarie dell'Assessorato per la Sanità PA, a firma del Dirigente del Servizio, viene chiarito che, nel caso di Farmacie Comunali, la somma va erogata al Sindaco, che successivamente liquiderà al Farmacista (o al Farmacista) che hanno subito la disgiata residenza nell'anno di rifer dell'indennità erogata.

CONSIDERATO che la posizione del titolare di Farmacia rurale è unanimemente qualificata al diritto soggettivo perfetto;

VISTO che il riconoscimento dell'indennità è un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, che disp proposito di poterla momentaneamente ricognitiva ed accertativa dei presupposti, senza alcun potere discrezionale;  
CONSIDERATO che i sotto elencati titolari di Farmacie Rurali e dei Dispensari sono in possesso titolo costruttivo alla erogazione del diritto de quo, avendo presentato presso questo Dipartimento re documentazione, ai sensi delle Leggi citate;

VISTI gli atti d'Ufficio;  
VISTA la Delega del Direttore Generale ASP Messina prot. n° 13884 del 20/09/2015 al Direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale;



**DETERMINA**

1) di autorizzare, per le causali in premessa esposte, il pagamento delle somme a favore dei sotto elencati Titolari di Farmacie Rurali Sussidiarie, così come suddivisi in fasce popolazione e dei Titolari di Dispensari Farmaceutici, nell'elenco che si allega (tab. A presente atto e ne forma parte integrante, già stanziata dall'Assessorato Regionale Sanità con il D.D.S. n.2185 del 02/12/2015 (Ladennità di residenza per l'anno 2015, da erogare soggetti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 17/Febrbraio 1987, n. 8) e per effetto della regionale che ha abrogato l'articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 17/Febrbraio 1987, a validità anche per per la liquidazione delle suddette indennità, per l'anno 2016, ai sensi del 2 del D.A. n° 36108 dello 01.10.2001), ed in particolare:

- a) € 671.678,47 somma complessiva lorda
- b) € 537.341,98 somma complessiva al netto della ritenuta d'acconto IRPEF, art. 25 D.P.R. n° 600/73, da pagarsi ai Titolari di Farmacie rurali e dei Dispensari, secondo modalità di pagamento indicate nell'allegato tabulato A)
- 2) di emettere ordinativo di pagamento per l'importo di € 537.341,98 al netto (le modalità di pagamento indicate nell'allegato Tab. A);
- 4) di imputare l'importo di € 671.678,47 sul conto patrimoniale 41-402510;
- 5) di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ASSISTENZA  
FARMACEUTICA TERRITORIALE**

**Dott. Giacomo Buffo**



DIPARTIMENTO DEL FARMACO  
U.O.C. - ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 2327 DEL 20.03.2017

PROPOSTA N.29/F/2017

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA PER L'ANNO 2016, A FAVORE DEI TITOLARI DELLE FARMACIE RURALI SOSTEGNUTE E DEI DISPENSARI DELLA S.P. DI MESSINA.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. - ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

In esecuzione alla disposizione del Direttore Generale, prot. n.13884/DG del 20.08.2015, con la quale è stato disposto di delegare al Direttore dell'U.O.C. - Assistenza Farmaceutica Territoriale di adottare atti amministrativi connessi alla liquidazione e pagamento in favore delle farmacie convenzionate, nei limiti dei budget annuali fissati dalla Direzione Generale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(D.ssa Flavia Schimone)

*Flavia Schimone*

DIPARTIMENTO DEL FARMACO  
U.O.C. - ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 6660 DEL 04 AGO. 2017

PROPOSTA N.71/F/2017

Oggetto: INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2015. RETTIFICA DETERMINA N. 3083 DEL 13.05.2016.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. - ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

In esecuzione alla disposizione del Direttore Generale, prot. n.13884/DG del 20.08.2015, con la quale è stato disposto di delegare al Direttore dell'U.O.C. - Assistenza Farmaceutica Territoriale di adottare atti amministrativi connessi alla liquidazione e pagamento in favore delle farmacie convenzionate, nei limiti dei budget annuali fissati dalla Direzione Generale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(D.ssa Flavia Schimone)

*Flavia Schimone*

IL FARMACISTA DIRIGENTE  
U.O. - VIGILANZA FARMACIE  
(Dr. Europa Spigolon)


*Europa Spigolon*

IL DIRETTORE DELL'U.O.C ASSISTENZA  
FARMACEUTICA TERRITORIALE

- 1) la sostituzione nel tab. A) del nominativo "Lo Schiavo Massimo" con "Comune di Santa Marina Salina";
- 2) la sostituzione nel tab. A) del nominativo "Ventimiglia Rosarno" con "Comune di San Salvatore di Fitalia";
- 3) di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;
- 4) il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C ASSISTENZA  
FARMACEUTICA TERRITORIALE  
(Dot. Giacomo Buffo)

*Giacomo Buffo*



VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTO il T.U.L.S.S. approvato con R.D. n° 1265/74;  
VISTA la Legge Regionale 1702/1987, n° 8 che disciplina le modalità di erogazione della indennità di disgiunta residenza;

VISTE le Leggi Regionali n° 30 dello 03/11/1993 e n° 33 del 20/08/1994;  
VISTI i DD.AA. n° 11403 del 18/06/1994 e n° 13306 del 18/11/1994, con i quali sono state emanate le direttive per l'applicazione, rispettivamente, dell'art.40 e dell'art.18 delle citate Leggi, in ordine al nuovo assetto organizzativo conseguente alla distribuzione delle competenze tra Regione, Comune ed AA.UU.SS.LL.;

VISTO il D.A. 36108 dello 01/10/2001, con il quale le attribuzioni concernenti l'erogazione dell'indennità di disgiunta residenza ai titolari di Farmacie Rurali e Dispensari Farmaceutici, previste tra le competenze della Regione all'art. 2 lett. b) dei predetti Decreti, passano alle Aziende Sanitarie Provinciali, territorialmente competenti, ai sensi del 2° comma, lettera c) dell'art. 18 della Legge Regionale del 20/08/1994, n° 33;

VISTA la Determinazione del Dipartimento del Farmaco - U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale n. 3083 del 13/05/2016, avente ad oggetto: "Autorizzazione al pagamento della indennità di Disgiunta Residenza per l'anno 2015, a favore dei titolari di farmacie rurali sussidiarie e dei dispensari dell'A.S.P. di Messina", con la quale viene autorizzato il pagamento delle somme a favore degli aventi diritto alla sopraccitata indennità;

CONSIDERATO che con nota prot. N° 01886 del 21/04/2009, del Dipartimento Attività Sanitarie, sorta va erogata al Sindaco, che successivamente la liquiderà al Farmacista o ai Farmacisti, che hanno subito la disgiunta residenza nell'anno di riferimento dell'indennità erogata;

VISTA la nota assunta al prot. n. 3421 del 28/07/2017 di questo Dipartimento, con la quale il Sindaco del Comune di San Salvatore di Fitalia, sede di Farmacia Comunale Rurale Sussidiaria, Avv. Rosarno Ventimiglia, chiede che la C.U. emessa a suo nome, venga emessa a nome del Comune di San Salvatore di Fitalia;

VISTA la nota assunta il prot. n. 3436 del 31/07/2017 di questo Dipartimento con la quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Marina Salina, sede di Farmacia Comunale Rurale Sussidiaria, lo Schiavo Massimo, chiede che la C.U. emessa a loro nome, venga emessa a nome del Comune di Santa Marina Salina;

CONSIDERATO che nell'allegato A) che forma parte integrante della Determinazione in oggetto, vengono riportati i nominativi Ventimiglia Rosarno e Lo Schiavo Massimo, in quanto Sindaci, e quindi rappresentanti dei Comuni, rispettivamente, di San Salvatore di Fitalia e Santa Marina Salina titolari di Farmacie Comunali Rurali Sussidiarie;

CONSIDERATA la necessità, comunque, di dover procedere alla correzione dei nominativi riportati nell'allegato A) della Determinazione del Dipartimento del Farmaco - U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale n. 3083 del 13/05/2016, avente ad oggetto: "Autorizzazione al pagamento della indennità di Disgiunta Residenza per l'anno 2015, a favore dei titolari di Farmacie rurali sussidiarie e dei dispensari dell'A.S.P. di Messina", sostituendo il nominativo "Ventimiglia Rosarno" con "Comune di San Salvatore di Fitalia" e il nominativo "Lo Schiavo Massimo" con "Comune di Santa Marina Salina".

DETERMINA

a rettifica della Determinazione n. 3083 del 13/05/2016;



IL DIRETTORE DELL'U.O.C ASSISTENZA  
FARMACEUTICA TERRITORIALE

- 1) la sostituzione nel tab. A) del nominativo "Lo Schiavo Massimo" con "Comune di Santa Marina Salina";
- 2) la sostituzione nel tab. A) del nominativo "Ventimiglia Rosario" con "Comune di San Salvatore di Fialta";
- 3) di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva,
- 4) il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C ASSISTENZA  
FARMACEUTICA TERRITORIALE  
(Dott. Giacomo Bufro)

*Giacomo Bufro*

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n° 1265/74;

VISTA la Legge Regionale 17.02.1987, n° 8 che disciplina le modalità di erogazione della indennità di disagio residenza;

VISTE le Leggi Regionali n° 30 dello 03.11.1993 e n° 33 del 20.08.1994;

VISTI i D.D.A.A. n° 11403 del 18.06.1994 e n° 13306 del 18.11.1994, con i quali sono state emanate le direttive per l'applicazione, rispettivamente, dell'art.40 e dell'art.18 delle citate Leggi, in ordine al nuovo assetto organizzativo conseguente alla distribuzione delle competenze tra Regione, Comune ed A.A.U.U.S.S.L.L.

VISTO il D.A. 36103 dello 01.10.2001, con il quale le attribuzioni concernenti l'erogazione dell'indennità di disagio residenza ai titolari di Farmacie Rurali e Dispensari Farmaceutici, previste tra le competenze della Regione all'art. 2 lett. b) dei predetti Decreti, passano alle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, ai sensi del 2° comma, lettera c) dell'art.18 della Legge Regionale del 20.08.1994, n° 33;

VISTA la Determinazione del Dipartimento del Farmaco - U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale n. 3083 del 13/05/2016, avente ad oggetto: "Autorizzazione al pagamento della Indennità di Disgiunta Residenza per l'anno 2015, a favore dei titolari di farmacie rurali sussidiate e dei dispensari dell'A.S.P. di Messina", con la quale viene autorizzato il pagamento delle somme a favore degli aventi diritto alla sopracitata Indennità;

CONSIDERATO che con nota prot. N° 01886 del 21/04/2009, del Dipartimento Attività Sanitarie, dell'Assessorato per la Sanità - P.A., viene ulteriormente chiarito che in caso di Farmacie Comunitarie la somma va erogata al Sindaco, che successivamente la liquiderà al farmacista o ai farmacisti, che hanno subitivamente disagio residenza nell'anno di riferimento dell'indennità erogata;

VISTA la nota assunta al prot. n. 3421 del 28/07/2017 di questo Dipartimento, con la quale il Sindaco del Comune di San Salvatore di Fialta, sede di Farmacia Comunale Rurale Sussidiata, Avv. Rosario Ventimiglia, chiede che la C.U. emessa a suo nome, venga emessa a nome del Comune di San Salvatore di Fialta;

VISTA la nota assunta il prot. n. 3436 del 31/07/2017 di questo Dipartimento con la quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Marina Salina, sede di Farmacia Comunale Rurale Sussidiata, lo Schiavo Massimo, chiede che la C.U. emessa a loro nome, venga emessa a nome del Comune di Santa Marina Salina;

CONSIDERATO che nell'allegato A), che forma parte integrante della Determinazione in oggetto, vengono riportati i nominativi Ventimiglia Rosario e Lo Schiavo Massimo, in quanto Sindaci, e quindi rappresentanti dei Comuni, rispettivamente, di San Salvatore di Fialta e Santa Marina Salina titolari di Farmacie Comunitarie Rurali Sussidiate;

CONSIDERATA la necessità, comunque, di dover procedere alla correzione dei nominativi riportati nell'allegato A) della Determinazione del Dipartimento del Farmaco - U.O.C Assistenza Farmaceutica Territoriale n. 3083 del 13/05/2016, avente ad oggetto: "Autorizzazione al pagamento della Indennità di Disgiunta Residenza per l'anno 2015, a favore dei titolari di farmacie rurali sussidiate e dei dispensari dell'A.S.P. di Messina", sostituendo il nominativo "Ventimiglia Rosario" con "Comune di San Salvatore di Fialta" e il nominativo "Lo Schiavo Massimo" con "Comune di Santa Marina Salina".

DETERMINA

a rettifica della Determinazione n. 3083 del 13/05/2016:

ART. 1

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Pianificazione Strategica  
Il Dirigente del Servizio 5

\*\*\*\*\*

"Indennità di residenza a favore dei titolari, dei direttori responsabili e dei gestori provvisori di farmacie rurali e indennità di gestione in favore dei dispensari farmaceutici." Impegno stanziamento anno 2016.

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;  
Vista la Legge 8 Marzo 1968 n.221;  
Vista la Legge 23 Dicembre 1978 n.833;  
Vista la legge regionale 17 Febbraio 1987 n.8 concernente "Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell'art.20 della legge regionale 3 Maggio 1979 n.73";  
Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 Dicembre 1993 n.517 e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e, s.m.i.;  
Vista la legge regionale 14 Aprile 2009, n.5 di riordino del Servizio Sanitario Regionale;  
Visto il Titolo II del D. Lgv. n.118 del 23 Giugno 2011 e s.m.i. ed in particolare l'art.20;  
Visti gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari", ex articolo 18 del D.L.22 giugno 2012 n.83, convertito in legge del 7 agosto 2012 n.134;  
Visto l'art.68 c.5°, della l.r. n.21 del 12/08/2014 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa", relativo all'obbligo di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, dei decreti dirigenziali entro le successive 48 ore dalla data di emissione;  
Visto la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale" e in particolare l'art.75 "abrogazioni e modifiche di norme";  
Visto la legge regionale 17 marzo 2016, n.4 avente per oggetto "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018";  
Vista la Delibera della Giunta Regionale del 22 Marzo 2016 n.76: "Legge di Stabilità regionale 2016 e bilancio di previsione 2016 - Decreto legislativo 23 Giugno 2011 n.118. Allegato 4/1-9.2 Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016" con la quale, in attuazione delle previsioni contenute nell'allegato 4/1-9.2 del D.L. 23 Giugno 2011, n.118, è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016, nonché il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata;  
Visto il Decreto Assessoriale n. 36108 del 1° Ottobre 2001 il quale ascrive tra le competenze esercitate dalle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, le attribuzioni concernenti l'erogazione dell'indennità di residenza alle farmacie rurali;  
Visto il Decreto Presidenziale del 14 Giugno 2016, n.12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazione;  
Considerato che, come da parere Prot. n.744/338.11.06 del 16 Gennaio 2007 dell'Ufficio Legislativo e Legale, al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensario farmaceutico spetta l'indennità di gestione ai sensi della legge n. 221 dell'8 Marzo 1968, come modificata dalla legge n. 362 dell'8 Novembre 1991;

Considerato che: le richieste d'indennità sono trasmesse dagli aventi diritto nell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'indennità in quanto le stesse devono essere corredate da certificato del sindaco del Comune in cui ha sede la struttura farmaceutica, attestante che la farmacia, per la quale si chiede l'erogazione dell'indennità, è rimasta aperta al pubblico durante l'anno con l'indicazione del numero degli abitanti del comune nel quale è ubicata la farmacia;

- la certificazione anzidetta consente all'Azienda Sanitaria Provinciale, territorialmente competente, di individuare la fascia di appartenenza della farmacia rurale e pertanto l'ammontare della predetta indennità;
- l'ammontare esatto delle somme a titolo di indennità relativa all'anno 2016 può essere, pertanto, quantificata solo nell'esercizio finanziario 2017;

Preso Atto che lo stanziamento del pertinente capitolo 413715 del Bilancio Finanziario Gestionale della Regione siciliana, Dipartimento per la Pianificazione Strategica esercizio finanziario 2016- ammonta ad €1.090.000,00;


Ritenuto per quanto sopra premesso, ai sensi del D. Lgv. n.118 del 23 Giugno 2011 e s.m.i., di dover assumere l'impegno della somma di €1.090.000,00 sul cap. 413715 del Bilancio Finanziario Gestionale della Regione siciliana, Dipartimento per la Pianificazione Strategica esercizio finanziario 2016 - per il successivo pagamento dell'indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie rurali e per i dispensari farmaceutici per l'anno 2016;

#### DECRETA

- Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa, è assunto l'impegno della somma € 1.090.000,00 sul capitolo 413715 del Bilancio di previsione della Regione siciliana, Dipartimento per la Pianificazione Strategica - esercizio finanziario 2016 - da destinare al pagamento, nell'anno 2017, dell'indennità di residenza a favore dei titolari, dei direttori responsabili e dei gestori provvisori di farmacie rurali nonché dell'indennità di gestione in favore dei dispensari farmaceutici da corrispondere per il tramite delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti.
- Art.2) Con separato e successivo provvedimento sarà determinato l'esatto ammontare delle somme da corrispondere a titolo di indennità, relative all'anno 2016, per le finalità e nei limiti di cui all'art.1.
- Art.3) Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on-line* e, alla Ragioneria Centrale Salute per il controllo di competenza.

Palermo li, 20 DIC. 2016

L'Istruttore Direttivo  
G.P. Provenzani



Il Dirigente del Servizio 5°  
Dott. Maurizio Varia



FEDERAZIONE POTERI LOCALI  
SEGRETERIA PROVINCIALE  
MESSINA

6409  
02-11-2017

## DICHIARAZIONE A VERBALE UILFPL MESSINA

La scrivente O.S. relativamente alla contrattazione anno 2017 chiede che siano confermate le indennità di cui all'art.17 comma 2 lettera f, come individuate nell'anno 2016.

Altresì, si chiede che siano riconosciute le indennità di disagio per la funzione di messo notificatore, rammentando che il dipendente ad oggi incaricato ha prestato servizio con la propria auto personale, senza neanche avere riconosciuto il rimborso per le spese sostenute, e che il territorio in cui si svolge l'attività è molto esteso e il servizio deve essere espletato doverosamente in ogni condizione.

Per il personale addetto al servizio di polizia municipale, considerato che gli addetti sono chiamati anche in alcuni casi di notte, nei casi di incidenti, incendi, smottamenti, con blocco delle strade senza neanche percepire l'indennità di reperibilità, o di turnazione, si chiede che sia riconosciuta almeno l'indennità di disagio. Tale indennità è compatibile con quella prevista dall'art.37 comma 1 lettera B. come affermato dall'Aran con parere RAL 1304.

La scrivente O.S. subordina la sottoscrizione definitiva del CCDI 2017 all'accoglimento delle superiori richieste che rappresentano valorizzazione e remunerazione per i servizi succitati.

RESPONSABILE TERR. UILFPL MESSINA Enti locali  
Maurizio Giliberto